Il preposto: obblighi e responsabilita'

In quasi in tutte le aziende sanitarie, pubbliche o private, i Coordinatori sono stati nominati "**preposti**" ai sensi ed agli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che ne da la seguente definizione:

"(il preposto è) persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La definizione permette anche di affermare con certezza che l'incarico, o la nomina, a preposto non può essere rifiutata in quanto, nei fatti, un coordinatore svolge le funzioni di preposto perché espleta anche una attività rivolta alla vigilianza sul lavoro dei dipendenti, o assimilati, per garantire che si realizzi nel rispetto delle regole di sicurezza.

Non compete al preposto adottare misure di prevenzione ma fare applicare quelle predisposte da altri, intervenendo con le proprie direttive, o segnalazioni se rileva che le misure impartite sono insufficienti, ad impartire le cautele necessarie.

Il preposto è dunque un soggetto le cui attribuzioni e competenze differiscono da quelle del datore di lavoro o del dirigente in quanto non riferite al momento della programmazione e/o organizzazione delle misure preventive e protettive non essendo in possesso dei poteri finanziari necessari a tali fini.

L'art. 19 della norma elenca i compiti del preposto:

(...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave immediato; f) segnalare tempestivamente datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione **(...)**

Non ricevere una adeguata formazione è un elemento che non concorre, di per sè, ad esentare da sanzioni, concorre solo a rendere più gravi quelle del datore di lavoro o dei dirigenti che non vi hanno provveduto.

Il presposto che ritiene di non essere stato adeguatamente formato deve però farne formale richiesta scritta, e protocollata, al proprio datore di lavoro segnalando quelle che ritiene siano le sue carenze formative.

Anche perchè le sanzioni per il presposto esistono e sono sia pecuniarie sia penali.

L'articolo 56 del D. Lgs. 81/08 prevede, a seconda delle violazioni di cui all'art. 19 dello stesso decreto, due diversi tipi di sanzioni: ammenda da 400 a 1.200 € oppure l'arresto fino a 2 mesi in caso di violazioni dell'art. 19 di cui alle lettere a), c), e) e f) che si riferiscono al controllo del corretto svolgimento delle rispettive mansioni da parte dei lavoratori.

Se invece vengono riscontrate violazioni di cui alle lettere b), d) e g) l'ammenda va dai 200 agli 800 € e l'arresto fino a un mese, nel dettaglio le lettere b) e d) si riferiscono a negligenze relative alle dovute segnalazioni circa l'adeguata informazione dei lavoratori che hanno a che fare con attività ad alto rischio o rischio immediato, mentre le violazione di cui al punto g) riguardano la mancata

frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto alla sicurezza.

La III Sezione della Cassazione Penale, il 3 dicembre 2009, con sentenza n. 46678 ha deliberato che "la violazione dell'obbligo di richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del **preposto**, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell'art. 19 è fissato, appunto, tra gli obbliahi di questa categoria di È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega [o incarico], formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione. Sicché per il preposto la violazione dell'obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall'art. 56, lett. a)".

Claudio Mellana